

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2235 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (¹), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (²), in particolare l'articolo 187, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (³), (CE) n. 969/2006 (⁴), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (⁵) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 (⁶) e (UE) 2017/2200 della Commissione (⁷) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 e 09.4279.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (⁸) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (⁹) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

(¹) GUL 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(²) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(³) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GUL 342 del 30.12.2003, pag. 7).

(⁴) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GUL 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(⁵) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(⁶) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(⁷) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GUL 313 del 29.11.2017, pag. 1).

(⁸) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GUL 408 del 30.12.2006, pag. 19).

(⁹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GUL 148 dell'8.6.2012, pag. 1).

- (3) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽¹⁾ prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del contingente 09.4032.
- (4) Tenuto conto dei giorni festivi del 2018, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Cereali

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di orzo emessi nell'ambito del contingente 09.4126 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽²⁾.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di granturco emessi nell'ambito del contingente 09.4131 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.
8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

9. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279 non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 14 dicembre 2018, ora di Bruxelles.

10. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4277, 09.4278 e 09.4279, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

Riso

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh emessi nell'ambito del contingente 09.4517 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione delle rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono più essere presentate dopo le ore 13 di venerdì 7 dicembre 2018, ora di Bruxelles.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2018, i titoli d'importazione di rotture di riso emessi nell'ambito del contingente 09.4079 e per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Olio di oliva

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, per l'anno 2018, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 11 dicembre 2018.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO I

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali	Date di rilascio
Da venerdì 16 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 23 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da martedì 3 aprile 2018
Da venerdì 23 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 aprile 2018
Da venerdì 20 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 aprile 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 7 maggio 2018
Da venerdì 27 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 4 maggio 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 14 maggio 2018
Da venerdì 3 agosto, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 10 agosto 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 20 agosto 2018
Da venerdì 19 ottobre, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 5 novembre 2018

ALLEGATO II

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di riso	Date di rilascio
Da venerdì 16 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 23 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 12 aprile 2018
Da venerdì 23 marzo, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 30 marzo 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 12 aprile 2018
Da venerdì 20 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 27 aprile 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 10 maggio 2018
Da venerdì 27 aprile, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 4 maggio 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 17 maggio 2018
Da venerdì 3 agosto, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 10 agosto 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 23 agosto 2018
Da venerdì 19 ottobre, ore 13:00, fino alle ore 13:00 di venerdì 26 ottobre 2018, ora di Bruxelles	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 8 novembre 2018

ALLEGATO III

Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva	Date di rilascio
Lunedì 26 o martedì 27 marzo 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 aprile 2018
Lunedì 7 o martedì 8 maggio 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 18 maggio 2018
Lunedì 13 o martedì 14 agosto 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 22 agosto 2018
Lunedì 29 o martedì 30 ottobre 2018	Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 8 novembre 2018